

[REDACTED]

18  
SENTENZA N° 10846/20  
REPERTORIO N° 8930/20



REPUBBLICA ITALIANA

16 SET. 2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

AW FABIANI  
TRIBUNALE CIVILICO  
IL CANCELLIERE  
- 2 OTT. 2009  
RICHIESTA N. 201  
COPIA CONFORME  
CON SENZA URGENZA  
APPLICARE MARCHE PER DIRITTO  
25.9.09

Sezione VI civile

giudice unic Amina Simonetti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo al numero R.G. n. 81854/2005, promossa in primo grado con citazione notificata il 12.12.2005 e decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 9.4.2009

da

[REDACTED] con sede in [REDACTED] in

persona del presidente del C.diA. in carica p.t. sig. [REDACTED]

rappresentata e difesa dall' avv. Franco Fagiani di Como, domiciliatario,

attrice

nei confronti di

[REDACTED], in persona del legale rappresen-  
tante pro tempore direttore Titolare sig. [REDACTED] come da delega in  
atti, con sede in [REDACTED], rappresentata e difesa in cau-  
sa, come da delega in calce alla copia notificaa della citazione, dagli avv.ti [REDACTED]


[REDACTED] domiciliatari con studio  
in [REDACTED]


convenuta

DIRITTO R. C. A. V. S. L. 1989  
Circ. [REDACTED]  
Milano  
IL CANCELLIERE

avente ad oggetto: rapporti bancari

Conclusioni delle parti: come da fogli allegati:





**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

NELLA CAUSA RG.81854/05 PROMOSSA DA:



CON L'AVV. FRANCO FABIANI

ATTRICE

CONTRO



CON GLI AVV.TI



CONVENUTA



**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché di addebito di spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 13.893,75 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente dalla domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per



legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario  
che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con osservanza.

Como, 8 aprile 2009

Avv. Franco Fabiani



*[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]*

*[Handwritten signature]*

**TRIBUNALE DI MILANO**

**COPIA PER L'UFFICIO**

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da [redacted] con  
l'avv. Franco Fabiani, attrice

Contro

[redacted] con l'avv.  
[redacted]

convenuta

\*\*\*

La difesa di parte convenuta opposta, precisa le  
conclusioni come segue:

**IN VIA PRELIMINARE**

Voglia il Tribunale respingere la domanda per  
l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare e  
contestare le scritture bancarie, ritenute  
illegittime, con conseguente declaratoria di  
improcedibilità/inammissibilità della domanda, con  
vittoria di spese, diritti ed onorari compresi.

**IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE**

Voglia il tribunale accertare e dichiarare  
l'intervenuta prescrizione del diritto alla  
restituzione, sia ex art. 2958 n. 4 od, in  
subordine, ex art. 2946 del c.c., con vittoria di  
spese, diritti ed onorari compresi.

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:**

Voglia il Tribunale respingere la domanda, in

quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari compresi.

IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO

Voglia il Tribunale respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto, costituendo il pagamento effettuato dall'attrice adempimento di obbligazione naturale, con vittoria di spese, diritti ed onorari compresi.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Voglia il Tribunale, a seguito di esperita consulenza tecnica di ufficio, accertare la somma di giustizia, alla quale è tenuta la convenuta, con compensazione delle spese.

Si fa istanza per l'apposizione della clausola di liquidazione delle spese a favore del difensore antistatario.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione [redacted] ha convenuto la [redacted] [redacted] esponendo di essere stata titolare di un conto corrente bancario [redacted] estinto in data 30.6.2005 sul quale era stata regolata un'apertura di credito variamente configurata (utilizzo di credito sul c/c, anticipazioni per sconto e altri negozi bancari); che il contratto di conto corrente era stato costituito senza la formalizzazione di un contratto scritto; che sul rapporto bancario erano stati effettuati addebiti illegittimi in virtù: 1) dell'illecita capitalizzazione degli interessi passivi; 2) dell'applicazione di interessi e condizioni non pattuite e variate nel tempo dalla banca senza alcuna preventiva comunicazione; 3) dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto; 4) dell'applicazione di spese di chiusura trimestrale del conto non dovute.

In base a tali allegazioni l'attrice ha concluso chiedendo l'accertamento della nullità delle relative clausole contrattuali (di capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione di interessi a tassi ultra legali, di applicazione di c.m.s. e di spese non dovute), e comunque dell'illegittimità degli addebiti di spese, c.m.s. e spese di chiusura infrannuale oltre che di interessi non dovuti, con ricalcolo del saldo e la condanna della banca alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, determinato nella perizia di parte prodotta in € 43.819,00, con rivalutazione monetaria e interessi di mora dalla data di chiusura del rapporto di c/c al saldo, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. La difesa dell'attrice ha depositato copia degli estratti del [redacted] dal 2° trimestre 1995 al 30.6.2005.

La banca convenuta si è costituita ed ha contestato la domanda eccependo: a) la decadenza della cliente dalla contestazione delle risultanze degli estratti conto ex artt. 1832 e 1857 c.c., 119 Tub; b) la prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme rivendicate dall'attrice, anche a titolo di interessi, ex artt. 2958 n. 4 c.c., 2946 c.c., 2935 c.c.. La banca ha inoltre sostenuto la legittimità del calcolo anatocistico degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto ex artt. 1826 e 1842 c.c.; infine ha ritenuto l'irripetibilità degli importi richiesti in quanto versati dal cliente alla banca a titolo di spontaneo adempimento di obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).

La banca ha prodotto copia del contratto di conto corrente stipulato dal cliente; la causa è stata istruita con C.T.U. contabile necessaria al fine della ricostruzione del saldo del conto corrente intrattenuto dall'attrice con la banca convenuta.

Il conto corrente di cui è causa è contraddistinto dal [REDACTED] è stato prodotto quale doc. 2 dalla banca convenuta; il modulo contrattuale risulta sottoscritto nella pagina contenente le condizioni economiche applicate al rapporto dalla [REDACTED] la firma non è stata disconosciuta dall'attrice. Dall'esame del documento risultano pattuiti i tassi di interesse a credito e a debito, rispettivamente del 6% e del 14,75% per sconfini se autorizzato e del 12,750% su fido, con capitalizzazione trimestrale per i soli interessi debitori; le commissioni di massimo scoperto sono concordate nella misura dello 0,2500% per aliquota; sono state stabilite anche le spese delle varie operazioni, le spese di chiusura del conto, degli estratti conto periodici, le spese postali di invio. Il contratto risulta pertanto completo e determinato nel suo contenuto anche se alcune pattuizioni, per le ragioni di seguito esposte,



non possono ritenersi valide.

Vanno preliminarmente decise le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla difesa della convenuta.

**1. Decadenza.**

L'eccezione, che la convenuta ha fondato sugli artt. 1832 comma 2 e 1857 c.c., 119 Tub, è infondata. L'estratto conto bancario costituisce un mero documento contabile e le operazioni in esso trascritte non costituiscono il fondamento di rapporti di credito/debito tra le parti; l'omessa impugnazione dell'estatto conto nel termine di legge o contrattuale preclude il diritto di contestazione del saldo per errori di calcolo o di scritturazione, ma non importa la decadenza dal diritto di contestare la validità o efficacia di rapporti giuridici tra le parti. Le contestazioni mosse dall'attrice alla banca non hanno ad oggetto errori di scritturazione o di calcolo, bensì l'esistenza di valide pattuizioni (su tass degli interessi, su anatocismo su accordo su CMS etc) in forza delle quali la banca ha proceduto a registrare in conto partite in dare per la cliente che hanno dato luogo ad un saldo di chiusura al 30.6.2005 che la cliente contesta. Si tratta pertanto di impugnazione del conto e di contestazioni che non rientrano nella disciplina decadenziale di cui all'art. 1832 co 2 c.c..

**2. Prescrizione**

L'eccezione, che la convenuta ha fondato sull'art. 2948 n. 4) c.c. e in subordine sull'art. 2946 c.c., è infondata. La convenuta ha rilevando che il rapporto bancario di conto corrente di corrispondenza è sorto nel mese di maggio 1995 (29.5.1995) e ha individuato come dies a quo il giorno in cui è




stata effettuata ogni singola annotazione a debito in c/c contestata.

In primo luogo può osservarsi che nel caso di specie la norma richiamata dalla banca in via principale (art. 2948 n. 4) c.c. non è pertinente perché essa disciplina la prescrizione del diritto agli interessi, mentre nel caso di specie gli attori non agiscono per il riconoscimento di alcun diritto agli interessi verso la banca, quanto piuttosto agiscono per contestare tale diritto, per chiedere l'accertamento del saldo di chiusura del rapporto di c/c e la ripetizione di quanto alla data di chiusura indebitamente versato alla banca.

In generale va detto che nell'ambito del contratto di conto corrente bancario fino a che il contratto non viene chiuso non esiste un credito esigibile della banca (in senso conforme anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione per il diritto della banca si hanno le seguenti decisioni della Cassazione Cass 5720/2004, 4659/99, 2262/84) e, quindi, non può ritenersi che decorra per il cliente un termine di prescrizione alla facoltà di contestare il credito della banca risultante dal saldo, contestazione che solo al momento della richiesta di pagamento può essere in termini puntuali esplicitata. Nel caso in esame il conto [redacted] intestato a [redacted] è stato chiuso il 30.6.2005. Alla fine del presente giudizio si giungerà all'accertamento del saldo del rapporto in considerazione dell'eventuale fondatezza delle doglianze sollevate dall'attrice; se il saldo dovesse risultare positivo per la cliente, allora essa avrà un credito verso la banca per saldo di chiusura attivo, dalla chiusura del rapporto decorre il termine decennale di prescrizione del diritto a disporre delle somme risultanti dal saldo.

Il tribunale ritiene inoltre che sia improprio riferirsi nella fattispecie in esame alla disciplina della prescrizione della ripetizione di somme indebita-





mente pagate con riferimento agli interessi versati durante il rapporto di c/c perché nell'ambito del contratto di conto corrente bancario gli interessi debitori conteggiati dalla banca sulle somme capitali a debito del cliente non sono "pagati" dal titolare del conto – esclusa l'ipotesi in cui una specifica operazione di apertura di credito a termine alla scadenza venga definitivamente estinta con il versamento di tutto quanto dovuto e richiesto dalla banca per capitale e interessi (ma nel caso di specie la banca non ha allegato la chiusura di un qualche rapporto di credito regolato sul c/c); ordinariamente si tratta di regolamentazione di versamenti e prelievi, non di pagamenti alla banca. Nel caso di specie il rapporto si è chiuso il 30.6.2005 e l'atto di citazione è stato notificato il 12.12.2005 quindi prima del decorso di qualsiasi termine di prescrizione.

### **3.- Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**

L'attrice ha dedotto che la banca aveva applicato, durante tutto il corso di svolgimento dei rapporti bancari, il calcolo anatocistico trimestrale degli interessi debitori e ne ha sostenuto l'illegittimità per difformità con il precetto stabilito dall'art. 1283 c.c. secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Il dato fattuale dell'applicazione anatocistica (trimestrale) degli interessi debitori risulta dalle condizioni contrattuali, dall'esame degli estratti conto in atti e non è stato contestato dalla banca che ne ha sostenuto la legittimità.

La nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (contenute, per il rapporto di conto corrente [REDACTED] nel primo foglio del contratto contenete tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) deriva in effetti dal divieto di cui all'art.

1283 c.c., alla luce del quale la capitalizzazione di fatto addebitata dalla banca deve ritenersi illegittima.

E' nota l'approfondita disamina effettuata dalla corte di cassazione, che è pervenuta a negare alla pur diffusa e omogenea prassi bancaria la natura di uso normativo (a partire da cass. nn. 12507/1999, 2374/1999, 3096/1999, 3845/1999, 6263/2001, sino a cass. S.U. n. 21095/2004, e ancora cass. n. 10599/2005). Non ritiene questo giudice di discostarsi da tale ormai consolidato insegnamento.

La ritenuta nullità comporta l'esclusione di ogni capitalizzazione, in quanto non si rinviene nella normativa alcun criterio sussidiario che legittimi una capitalizzazione seppur a periodicità maggiore del trimestre; non è possibile il richiamo all'art. 1831 c.c. (relativo al conto corrente ordinario) laddove l'art. 1857 c.c. ne esclude espressamente l'applicabilità al conto corrente bancario.

Ciò solo per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 4.8.1999 n. 342 che modificando l'art. 120 Tub ha reso legittima la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, purché calcolati con medesima periodicità (si veda anche art. 25 comma 2, e della delibera CICR attuativa)

Dunque per il saldo del conto [redacted] si dovrà procedere ad un ricalcolo del saldo onde eliminare l'effetto anatocistico degli interessi debitori fino al 30.6.2000 e successivamente riconoscendo l'anatocismo anche sugli interessi fino al 30.6.2000 maturati; sul punto si osserva che l'art. 120 Tub ha reso legittimo il calcolo degli interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie con la conseguenza che dal 1° luglio 2000 deve ritenersi legittimo il calcolo di interessi sulla quota di interessi a quella data maturati (come da ipotesi B del

capitolo 7 della relazione della CTU).

#### **4.- Tasso interesse passivo**

L'attrice ha poi sostenuto l'inesistenza di ogni pattuizione sulla misura degli interessi e la variazione da parte della banca delle condizioni economiche applicate al rapporto, senza previa comunicazione, ha chiesto pertanto che al saldo di chiusura del rapporto si pervenga applicando il tasso legale sostitutivo degli interessi bancari. La domanda è infondata perché risulta, come sopra si è già detto, che nel contratto di c/c stipulato in forma scritta (doc.2 banca) le parti avevano previsto la misura del tasso di interesse attivo e passivo, per sconfino fido se autorizzato; risulta altresì dalla copia degli estratti conto inviati dalla banca al cliente che la banca comunicava in ogni estratto conto le condizioni economiche applicate e quindi anche le eventuali variazioni di quelle in precedenza comunicate.

Ne consegue che per il saldo del conto [redacted] non si dovrà procedere ad un ricalcolo della misura del tasso degli interessi debitori non essendovi ragione per sostituire gli interessi passivi in concreto applicati dall'istituto di credito con i tassi di cui all'art. 117 TUB.

#### **5.- Commissioni massimo scoperto**

L'attore in citazione lamenta anche l'addebito di non pattuite commissioni di massimo scoperto laddove afferma che il rapporto è stato intrattenuto in totale assenza di una qualsiasi pattuizione; lamenta anche la illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto oltre che la sua arbitrarietà.

Pur ritenendo il Tribunale, contrariamente a quanto sembra voler prospettare l'attore, che sussista in astratto una sostenibile causa di tali commis-

sioni-il corrispettivo del servizio reso dalla banca che si impegna ad una liquidità di cassa capace di fronteggiare le richieste anche improvvise di risorse finanziarie- in concreto si deve rilevare che il contratto posto alla base del rapporto in esame si limita, nella sua prima pagina contenente le condizioni economiche, a stabilire che le commissioni sul massimo scoperto sono applicate con decorrenza dal 26.05.95 con l'aliquota dello 0,2500%, aliquota aggiuntiva 0,2500% su sconfinamento se autorizzato: si tratta di pattuizione del tutto generica perché non stabilisce le modalità di calcolo dell'aliquota e le modalità di individuazione, nell'ambito del trimestre, dello scoperto su cui essa sarebbe stata applicata. Per tale ragione la pattuizione va considerata generica, indeterminata nel suo oggetto e, quindi, nulla.

Ne consegue che per il saldo del conto [REDACTED] si dovrà procedere ad un ricalcolo del saldo onde eliminare l'incidenza delle CMS applicate durante il rapporto.

#### 4.- Spese

Altra pretesa attorea è quella di espunzione delle spese fisse di chiusura periodica del conto: si tratta di contestazione infondata perché risulta dal contratto che tali spese erano state previste in forma scritta e accettate dal cliente. Per altro non può ritenersi sia un costo privo di causa visto che effettivamente la banca ha provveduto a chiudere contabilmente il conto ad ogni trimestre inviandone la rendicontazione al cliente. Dalle verifiche effettuate dalla consulente tecnica d'ufficio è risultato per altro che la banca ha, in certi periodi, quelli evidenziati nella tabella a pagina 6 della relazione, addebitato spese maggiori rispetto a quelle pattuite in contratto per la complessiva somma di € 2.036,94 che va stornata dal calcolo del saldo finale del rap-

porto di c/c addebitando solo la somma dovuta di € 570,30.

#### **5. Interessi usurari.**

La difesa dell'attrice ha affermato che la banca, nei periodi evidenziati nella sua relazione contabile prodotta con la citazione, avrebbe applicato al rapporto un Tasso Effettivo Globale superiore al tasso soglia previsto dalla L. 108/1996. La contestazione è generica posto che non si è indicata la categoria contrattuale di riferimento e per quale valore, tra quelle previste dai Decreti Ministeriali di rilevazione del tasso medio e del tasso di usura, che è stata presa a riferimento nell'individuazione del superamento del tasso soglia. Nella relazione contabile di parte depositata con la citazione è però spiegato che *"l'elaborazione effettuata consente di ricavare l'importo eccedente gli interessi usurari. Tale eccedenza Ek è la differenza tra quanto complessivamente addebitato nel trimestre per interessi, commissioni e spese e gli interessi trimestrali sullo scoperto di c/c calcolati al tasso soglia di interesse usurario (il tasso di interesse massimo di periodo applicabile ai sensi della L. 108/96)."* Considerando il metodo con cui la difesa dell'attrice è pervenuta ad individuare l'applicazione da parte della banca di interessi superiori a quelli indicati dalla L. 108/96 e dai decreti ministeriali di rilevazione, deve ritenersi che la contestazione in concreto sia superata dal fatto che si esclude dal costo del denaro pagato da [REDACTED] alla banca l'importo delle commissioni di massimo scoperto e l'anatocismo fino al 30.6.2000.

#### **5.- Conclusioni**

Conclusivamente, è necessario depurare il conto corrente degli effetti del praticato anatocismo fino al 30.6.2000 ed eliminare quanto addebitato a titolo di commissioni di massimo scoperto. Non devono invece essere ricalco-

lati gli interessi passivi ex art. 117 TUB, né dedotte le spese di chiusura trimestrale.

Su tali parametri, il saldo del conto corrente [REDACTED] risulta (in base agli esiti della C.T.U. di € 15.416,51 a credito della correntista (il saldo risulta dalla somma di € 30.750,45 di puro capitale meno la somma di € 14.763,64 per interessi debitori meno la somma di € 570,30 per spese di chiusura periodica del conto.

Rimane accertato un credito dell'attrice di complessivi di € 15.416,51 e trova pertanto accoglimento la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 15.416,51 alla data di chiusura del conto il 30.6.2005 oltre interessi al tasso legale dal 30.6.2005 fino al saldo ; non spetta la rivalutazione monetaria perché il debito è di valuta e non è stato mai dedotto un danno da ritardo nel pagamento.

#### **6. Adempimento di obbligazione naturale.**

Infine il Tribunale non condivide l'orientamento secondo il quale la ripetizione delle somme addebitate a titolo di interessi anatocistici debitori sarebbe esclusa trattandosi di prestazione di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. Non si tratta di una delle fattispecie tipiche di cui al secondo comma dell'art. 2034 c.c. perché manca la norma di riferimento che non accorda l'azione ma esclude la ripetizione. Il pagamento della somma a saldo del conto corrente bancario composta anche di una quota di interessi debitori non dovuta non corrisponde affatto ad una prestazione che il cliente della banca esegue in base ad un dovere morale o sociale perché la banca ha addebitato tali interessi per sua esclusiva iniziativa, senza una effettiva possibilità di consapevole accettazione da parte della clientela; assorbente, comunque, di ogni altra considerazione è che la regola di cui all'art. 2034 co 1 c.c. è inapplicabile per le prestazioni effettuate contra legem (Cass. N.





17076/2007) e contra legem era l'applicazione degli interessi anatocistici, di CMS non pattuite.

#### **7. Spese processuali**

L'esito complessivo del giudizio (sostanziale accoglimento della domanda attorea) legittima la condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese di difesa sostenute da [REDACTED] liquidate in € 2.900 per onorari, € 1.639,00 per diritti, € 363,00 per spese esborsi, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 TPF oneri fiscali e previdenziali come per legge, e con distrazione verso l'avv. Franco Fabiani che si è dichiarato antistatario.

Il costo della CTU liquidato in corso di causa viene posto definitivamente a carico della convenuta, con conseguente diritto per il legale dell'attrice di ripetere quanto a tale titolo abbia eventualmente anticipato.

#### **P.Q.M.**

Il tribunale definitivamente pronunciando nella contumacia della convenuta,


- **dichiara illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata sul conto corrente [REDACTED], non dovute le commissioni di massimo scoperto applicate sul conto e le spese addebitate oltre la misura pattuita in forma scritta nel contratto,**
- **accerta in € 15.416,51 alla data del 30.6.2005 di chiusura del conto [REDACTED] e per l'effetto**
- **condanna la convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 15.416,51 oltre ad interessi al tasso legale dal 30.6.2005 al saldo;**
- **condanna la convenuta a rimborsare l'attrice le spese di difesa liquidate**

in € 2.900 per onorari, € 1.639,00 per diritti, € 363,00 per spese esborsi, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 TPF oneri fiscali e previdenziali come per legge, e con distrazione verso l'avv. Franco Fabiani;  
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta.

Così deciso in Milano, li 9.9.2009

Amira Simonetti

(giudice)



La presente copia è conforme all'originale

Milano,

- 8 OTT. 2009



L'OPERATORE GIUDIZIARIO